

CONVENZIONE

La **FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO** (di seguito: **FITAV**), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 – 00196 – C.F. 97015850585 P. IVA 02151991003, nella persona del Presidente pro-tempore Sen. Luciano Rossi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FITAV;

e

L'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS (di seguito: **CNSL**), con sede in Roma, Via Po n. 22, C.F. 802380070587, nella persona del Presidente pro-tempore Prof. Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la sede legale del CNSL,

Premesso

A)

che il Comitato Nazionale Olimpico Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

Che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la FITAV è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società/associazioni sportive. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

che la FITAV:

- è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D. Lgs n. 242/1999 e successive modifiche e integrazioni; è affiliata alla International Sport Shooting

Federation, alla Federation International de Tir Armes Sportives de Chasse e alla European Shooting Confederation;

- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività olimpiche e non olimpiche/amatoriali del Tiro a Volo;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che il CNSL:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 24 giugno 1976 e successiva delibera n. 1224 del 15 maggio 2002;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni con decreto del 27 dicembre 1979 n. 106710 quale "Ente Nazionale con carattere assistenziale";
- è iscritto al Registro Nazionale delle "Associazioni di promozione sociale" con decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 settembre 2003, n. 73;

G)

che il CNSL, in accordo alla "Nuova Disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la FITAV e il CNSL (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali;

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, ecc..., una comune azione intesa a favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola da svolgersi nel complesso degli stand abilitati a praticare le discipline oggetto della presente convenzione;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del "tiro a volo" attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Art. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" ("Atleti Azzurri"), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FITAV, il CNSL può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CNSL" e "Rappresentativa Nazionale del CNSL".

2.2

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FITAV che con il CNSL, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti che regoleranno, con apposito accordo, le modalità stesse.

Art. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FITAV riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il CNSL, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FITAV e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.3

Le Parti regoleranno con apposito accordo le modalità di partecipazione dei tesserati del CNSL ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da FITAV.

Art. 4 – Iniziative culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 5 – Commissioni paritetiche – controversie

5.1

Le parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica – costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali – formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 6 – Durata

6.1


La durata della Convenzione è di due anni dalla firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n. 4 pagine.

Roma, 16 luglio 2013

Centro Nazionale Sportivo Libertas
Il Presidente


Federazione Italiana Tiro a Volo
Il Presidente
